

STATUTO

UNIFEST S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SIENA SI VIA A. ROSI 34

Codice fiscale: 00882620529

Numero Rea: SI - 97988

Parte 1 - Protocollo del 15-01-2002 - Statuto completo da pag 2 a 6



Studio notarile associato  
SALERNO - CAMBIAGGI  
Dott. FRANCESCO SALERNO - NOTAIO  
Avv. STEFANO CAMBIAGGI - NOTAIO  
SIENA

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
UNIFEST S.R.L.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

At. 1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "UNIFEST S.R.L."

Art. 2) La società ha sede in Siena, via A. Rosi numero 34. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali ed agenzie anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 3) La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2041.

Essa potrà essere prorogata su deliberazione della assemblea, fatto salva il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Art. 4) La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di pubblicità, di allestimento e di organizzazione di mostre, fiere, spettacoli e in genere di manifestazioni pubbliche. Potrà esercitare tale attività anche attraverso la gestione di imprese proprie e di terzi e all'occorrenza valendosi di schemi organizzativi, produttivi, commerciali e di servizio in concessione da parte di imprese italiane ed estere. In particolare la società potrà dotarsi di beni immobili e mobili da concedere in uso in tutte le possibili forme, ivi inclusa la locazione finanziaria, a imprese od Enti destinatari dei servizi di allestimento e di pubblicità; nel quadro di tali attività potrà gestire direttamente e/o indirettamente imprese editoriali, della grafica, dell'informazione e della divulgazione.

La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionali o pertinenti allo scopo sociale e rilasciare fidejussioni in favore di terzi e concedere ipoteche sugli immobili sociali.

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.300= (diecimilatrecento) diviso in numero 10.300= (diecimilatrecento) quote del valore nominale di Euro 1= (uno) ciascuna.

Ogni quota è indivisibile e dà diritto ad un voto.


In caso di comproprietà valgono le disposizioni contenute nell'art. 2347 Cod. Civ..

Art. 6) Le quote non possono essere costituite in pegno senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci.

Le quote sono liberamente trasmissibili nel rispetto del diritto di opzione e di proporzionale accrescimento.

E pertanto, il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota, deve precedentemente offrirla in opzione, con avviso raccomandato a tutti gli altri soci, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta ed a parità di condizioni e con diritto di ciascuno di proporzionale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci. Il diritto di opzione deve essere esercitato mediante lettera raccomanda che

Allegato sub. A  
all'atto  
reportorio n. 1359  
raccolta n. 589



specifichi anche se si esercita ed in che limiti l'eventuale diritto di accrescimento e che dovrà essere spedita al socio alienante entro trenta giorni dalla data del timbro postale di arrivo della proposta.

Il prezzo delle quote optate dovrà essere versato al socio alienante entro ulteriori sei mesi dallascadenza dei trenta giorni predetti.

Trascorso il termine dei trenta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le quote non optate a chi crederà purché la vendita avvenga e sia comunicata alla società nei tre mesi successivi alla scadenza del termine dei trenta giorni.

Art. 7) Il domicilio di ogni socio, nei rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### ASSEMBLEA

Art. 8) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, sono obbligatorie per tutti.

Art. 9) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse sono convocate dagli amministratori, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea è fatta a norma dell'art. 2484 del Codice Civile.

L'assemblea è valida, anche se non convocata come sopra, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori ed il collegio sindacale, se nominato, al completo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 10) Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 11) Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da un'altra persona, anche non socio, purché non amministratore o sindaco o dipendente della società. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 12) Le assemblee ordinarie di cui allo art. 2364 del Codice Civile sono convocate entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, dette assemblee potranno essere convocate entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta da chi, a norma di questo articolo, la presiede.

Art. 14) Le deliberazioni delle assemblee devono constare da



Studio notarile associato  
**SALERNO - CAMBIAGGI**  
Dott. FRANCESCO SALERNO - NOTAIO  
Avv. STEFANO CAMBIAGGI - NOTAIO  
**SIENA**



processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.  
Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente stesso.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 15) La società potrà essere amministrata o da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.

Ad Amministratori possono essere nominati soci e non soci.

Art. 16) Qualora la società venga amministrata da un consiglio:

a) il consiglio eleggerà fra i suoi membri un presidente e potrà eleggere un vice presidente e nominerà un segretario che potrà essere estraneo al consiglio;

b) se per dimissioni o per altre cause venissero a mancare uno o più amministratori, gli altri, purché costituiscano ancora la maggioranza dei componenti il consiglio, provvederanno a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, ove nominato;

c) se venisse meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà cessato l'intero consiglio e si dovrà convocare l'assemblea per la sua ricostituzione;

d) il consiglio si radunerà, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o dal collegio sindacale, la convocazione sarà fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma da spedire almeno un giorno libero prima a ciascun membro del consiglio ed a ciascun sindaco effettivo;

e) le deliberazioni del consiglio saranno valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Art. 17) All'amministratore unico o agli amministratori, qualora la società sia amministrata da un consiglio, spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'assemblea potrà inoltre assegnare loro una indennità annuale, fissa o variabile.

Art. 18) Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, lo stesso avrà la firma sociale e la rappresentanza della società per tutti gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Egli potrà quindi, fra l'altro:

- acquistare, vendere anche frazionatamente, permutare, locare ed assumere in locazione beni immobili e complessi aziendali;
- concorrere ed intervenire ad aste, appalti ed incanti, pubblici o privati indetti da qualsiasi ente, società, Amministrazione statale, parastatale, regionale, provinciale e comunale e da privati;
- fare offerte, depositare e ritirare cauzioni, assumere qualsiasi obbligazione contenuta nei bandi e negli inviti

accettare aumenti e riduzioni di prezzi e per qualsiasi importo e firmare i relativi contratti;

- assentire ad iscrizioni, postergazioni, annotazioni di ipoteche volontarie, giudiziali e legali, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri da ogni responsabilità in genere;
- emettere, accettare e trarre effetti cambiari;
- stipulare mutui attivi e passivi, con o senza garanzia reale;
- chiedere ad istituti di credito fidi e castelletti di sconto ed utilizzarli;
- acquistare, vendere e permutare automezzi e fare qualsiasi operazione presso il P.R.A.;
- conferire procure speciali per il compimento di determinati atti specificamente previsti nella conferenza procura;
- rappresentare legalmente la società di fronte a terzi ed a giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione e di nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti;
- dare querele, costituendosi parte civile;
- assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 4) del presente statuto;
- compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, ricevendone somme e rilasciandone relative quietanze liberatorie.

Art. 19) Nel caso che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la firma sociale e la rappresentanza della società spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente; il Consiglio di Amministrazione comunque avrà i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione avrà quindi tutte le facoltà previste dal precedente art. 19).

Art. 20) Qualora la società sia amministrata da un Consiglio, lo stesso potrà delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni e le eventuali cauzioni, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà apportare.

#### COLLEGIO SINDACALE

Art. 21) L'assemblea della società potrà nominare, all'occorrenza, un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e da due sindaci supplenti.



I sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.  
I sindaci hanno le attribuzioni ed i compiti determinati dalla legge.

All'atto della nomina del collegio sindacale, l'assemblea fissa la retribuzione annua per tutto il triennio.

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 22) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico procede alla formazione del bilancio con il conto profitti e perdite, a norma di legge.

Art. 23) Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio, vengono ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinario, fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive quote, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 24) Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la cassa sociale e nei termini fissati dall'amministratore unico. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno in favore della società.

Art. 25) I soci potranno di comune accordo ed in proporzione alle rispettive quote di capitale versare nella cassa sociale somme infruttifere in conto di eventuale successivo aumento del capitale sociale.

#### SCIOGLIMENTO

Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa alle scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) Qualunque controversia o contestazione tra i soci, loro eredi aventi causa e la società, nella interpretazione o esecuzione del presente atto societario, verrà deferita ad un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo o, in difetto, ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai primi due.

In mancanza di accordo nella nomina del terzo arbitro, questo verrà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, sempre su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro alla cui nomina non provvedesse tempestivamente la parte, dietro regolare diffida a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 28) Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Andrea VALLERANI - Stefano CAMBIAGGI (Notaio).

COPIA CONFORME

